

SOFTEC S.p.A.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO
SULLE PROPOSTE ALL'ORDINE DEL GIORNO

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI
del 19 gennaio 2024

Softec S.p.A.

Partita IVA, Codice Fiscale ed iscrizione al Registro Imprese di Milano nr. 01309040473

Sede legale e operativa: Viale Edoardo Jenner, 53, 20159 Milano – Italy

Tel.: +39 02 89968.1 Fax: +39 02 89968.556 e-mail: amministrazione@pec.softecspa.it

Capitale Sociale: Euro 2.497.960,00 i.v.

www.softecspa.com

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di Beewize S.p.A., società quotata alla Borsa di Milano (BWZ), ai sensi dell'art. 2497 del Codice Civile.

Softec S.p.A.

Sede Legale in Viale Jenner 53, 20159 Milano

Iscritta al registro delle Imprese di Milano, P.IVA, C.F. e n. iscrizione 01309040473

Capitale sociale sottoscritto e versato: euro 2.497.960,00.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO SULLE PROPOSTE ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI

* * * *

Signori Azionisti,

siete stati convocati in Assemblea in sede ordinaria per il giorno **19 gennaio 2024** in unica convocazione, per deliberare sui seguenti argomenti all'ordine del giorno:

Parte Ordinaria

1. Revoca dell'ammissione alla negoziazione su Euronext Growth Milan delle Azioni emesse dalla Società; delibere inerenti e conseguenti.

Parte Straordinaria

1. Proposta di modifica degli articoli 5, 11, 12, 13, 15, 16, 21, 22, 24, 28, 30 e 33 dello Statuto sociale, subordinatamente all'efficacia della revoca dell'ammissione alle negoziazioni; deliberazioni inerenti e conseguenti.

La presente relazione viene messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della società, nonché sul sito internet www.borsaitaliana.it, sezione Azioni/Documenti, nei termini di legge.

ILLUSTRAZIONE DELLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE**A) PARTE ORDINARIA - PUNTO 1 DELL'ORDINE DEL GIORNO – Revoca delle azioni emesse dalla società dalle negoziazioni su Euronext Growth Milan; DELIBERE INERENTI E CONSEGUENTI.**

Signori Azionisti,

per quanto concerne il primo punto all'ordine del giorno della parte ordinaria, il Consiglio di Amministrazione della società Softec S.p.A. (la “Società” o l’“Emittente”) vi ha convocato per deliberare in merito alla proposta di revoca dalle negoziazioni delle azioni ordinarie della Società presso Euronext Growth Milan (la “Revoca” o “Delisting”), sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., in linea con quanto disposto dall'art. 41 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan e per adottare un conseguente nuovo statuto sociale, subordinatamente all'efficacia della revoca dalle negoziazioni.

La proposta di Revoca si giustifica in quanto, come verificato dall'Emittente:

- alla quotazione su Euronext Growth Milan, anche considerando il percorso di riposizionamento strategico realizzato dalla Società negli ultimi anni, non è conseguita un'adeguata valorizzazione della Società stessa, né si è realizzato il ricorso a nuove fonti di capitale per il perseguimento delle strategie di crescita aziendali;
- la Revoca (o “delisting”) garantirebbe una concreta razionalizzazione dei costi operativi, in conseguenza del contenimento degli adempimenti e degli oneri derivanti dallo status di società quotata su un sistema multilaterale di negoziazione, con una flessibilità adeguata alla Società e con la possibilità di concentrare maggiori risorse operative e finanziarie sulle proprie attività tecniche e commerciali, per il perseguimento degli obiettivi di crescita nel mercato di riferimento previsti dal

piano industriale;

- essendo controllata dalla società Beewize S.p.A. (“**Beewize**”), società quotata sul mercato regolamentato Euronext Milan, l’Emittente potrà mantenere, in ogni caso, un adeguato profilo di trasparenza informativa verso il mercato e il sistema finanziario, potendo conservare così le caratteristiche positive della quotazione, essendo la principale controllata operativa di un Gruppo quotato.

Sulla base delle suddette motivazioni, la permanenza delle azioni della Società sul mercato Euronext Growth Milan e i connessi adempimenti non appaiono attualmente rispondere al miglior interesse della Società stessa.

Si evidenzia che il Delisting è subordinato all’approvazione della proposta da parte dell’Assemblea ordinaria degli azionisti che dovrà avvenire, ai sensi dell’art. 41 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, da parte di non meno del 90% dei voti degli azionisti riuniti in assemblea.

Di conseguenza, raggiunto il *quorum* costitutivo in assemblea ordinaria (che si ricorda consistere, per la prima convocazione, in almeno la metà del capitale sociale), qualora il 90% dei soci presenti in assemblea voti favorevolmente alla presente proposta, si instaurerà il predetto processo di Delisting, con rilevanti conseguenze anche per quegli azionisti che non si siano presentati per esercitare il loro diritto di voto in assemblea.

Di seguito sono riportate le partecipazioni degli azionisti significativi della Società alla data odierna:

Azionisti	Numero di Azioni	% Capitale Sociale
Beewize S.p.A.	2.247.914	89,99%
Flottante	250.046	10,01%
TOTALE	2.497.960	100,00%

Si informa che in data 27 dicembre 2023 è stata richiesta a Borsa Italiana S.p.A., come disposto dall’art. 41 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, la predetta Revoca, specificando le ragioni e le motivazioni della scelta. Tale richiesta è peraltro sospensivamente condizionata all’approvazione da parte dell’Assemblea ordinaria, nei termini e nei modi sopra specificati.

Fermo restando quanto precede, è previsto che la Revoca decorra dal 30 gennaio 2024 in quanto potrà essere efficace solo dopo che saranno trascorsi almeno 5 (cinque) giorni di mercato aperto dal momento in cui (i) sia stata ottenuta l’approvazione da parte dell’Assemblea con la percentuale richiesta, e (ii) Borsa Italiana abbia disposto la Revoca degli strumenti finanziari con apposito avviso.

Inoltre, si evidenzia che, successivamente al Delisting, le azioni emesse dalla Società non saranno negoziate su alcun mercato regolamentato o sistema multilaterale di negoziazione italiano o europeo, ma potranno comunque formare oggetto di transazione, per via privata, ai sensi del codice civile.

A tal proposito, si rende noto che Orizzonti Holding S.p.A. (“**OH S.p.A.**”), azionista di riferimento della capogruppo Beewize, titolare ad oggi di una partecipazione pari al 76,36% del capitale sociale di quest’ultima, ha manifestato la disponibilità ad acquistare dagli azionisti di Softec, subordinatamente alla positiva deliberazione della Revoca ed a seguito dell’efficacia della Revoca, le azioni detenute dagli stessi fino ad un massimo di n. 250.046 azioni, pari a circa il 10,01% del capitale sociale, ad un prezzo per azione Softec pari ad Euro 1,078 (prezzo pari alla media ponderata dal 22 giugno 2023 al 22 dicembre 2023 di negoziazione del titolo), pertanto per un controvalore massimo pari a Euro 269.599, pagando il suddetto prezzo in corrispondenti azioni Beewize, fino ad un massimo di n. 427.671 azioni Beewize, pari a circa il 3,82% del capitale sociale di Beewize, corrispondente ad un prezzo per azione Beewize pari ad Euro 0,63 (prezzo pari alla media ponderata dal 22 giugno 2023 al 22 dicembre 2023 di negoziazione del titolo), salvo frazioni che saranno pagate in denaro.

Al riguardo appare opportuno evidenziare che il periodo di osservazione dell'andamento dei corsi del titolo della Società di sei mesi con chiusura al 22 dicembre 2023, è stato determinato in modo da prendere a riferimento un periodo di tempo che risulta, da un lato, sufficientemente lungo per non essere influenzato dal recente periodo di andamento decrescente del titolo e per tener conto di un numero di scambi significativo delle azioni Softec e, dall'altro, temporalmente non in prossimità dalla Revoca, in modo da evitare di tener conto dei possibili effetti distorsivi che l'annuncio della revoca delle negoziazione possono determinare.

Si evidenzia, inoltre, che la disponibilità di acquisto delle azioni Softec manifestata dal socio OH S.p.A., considerato che l'offerta diverrà efficace solo a seguito dell'efficacia della revoca dalla negoziazione, non configura una offerta pubblica di acquisto/scambio cui è applicabile la disciplina prevista dal TUF e dai relativi Regolamenti attuativi né dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan. Ulteriori dettagli in merito alle modalità di esecuzione dello scambio saranno resi noti mediante comunicato stampa pubblicato sul sito della Società nell'eventualità in cui sia intervenuta la Revoca.

In conseguenza di quanto sopra, rinviando per i dettagli al successivo paragrafo B), il Consiglio di Amministrazione della Società ha deliberato di sottoporre all'Assemblea (Parte Straordinaria) alcune modifiche al vigente statuto, affinché sia adeguato ad una società per azioni di diritto italiano non quotata su un mercato regolamentato o un sistema multilaterale di negoziazione e conforme alla disciplina contenuta nel codice civile.

Sottoponiamo, pertanto, alla Vostra approvazione la seguente proposta:

“L'Assemblea della società Softec S.p.A., in relazione al primo punto all'ordine del giorno,

- Udata l'esposizione del Presidente del Consiglio di Amministrazione;*
- visto l'articolo 41 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan;*
- esaminate le motivazioni sottese alla proposta di revoca dalle negoziazioni delle azioni della Società presso Euronext Growth Milan (“Revoca”), sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (“Euronext Growth Milan”);*
- preso atto della Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione,*

DELIBERA

- di approvare la proposta di revoca dalle negoziazioni delle azioni ordinarie della società Softec S.p.A. presso Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.; e*
- di dare mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione, con facoltà di sub-delega a terzi anche esterni al Consiglio, di porre in essere ogni ulteriore atto necessario per dare materiale esecuzione alla revoca dalla negoziazione presso Euronext Growth Milan e di provvedere a tutti gli adempimenti e formalità di comunicazione, deposito e pubblicazione inerenti a quanto sopra deliberato, ai sensi della normativa applicabile.”.*

Si segnala, da ultimo, che la deliberazione di revoca dalla negoziazione non integra una causa legale di recesso, fermo restando che la disponibilità di acquisto delle azioni Softec S.p.A. manifestata dal socio OH S.p.A. realizza comunque una possibilità di *exit* per i soci che ne vogliono profittare.

B) PARTE STRAORDINARIA - PUNTO 1 DELL'ORDINE DEL GIORNO – Proposta di modifica degli articoli 5, 11, 12, 13, 15, 16, 21, 22, 24, 28, 30 e 33 dello Statuto sociale, subordinate all'efficacia della revoca dalle negoziazioni; DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI

Signori Azionisti,

per quanto concerne il punto all'ordine del giorno della Parte Straordinaria dell'Assemblea, come anticipato al precedente paragrafo, il Consiglio di Amministrazione della Società ha deliberato di sottoporre all'Assemblea straordinaria alcune modifiche al vigente statuto, subordinatamente e conseguentemente all'approvazione della deliberazione assembleare concernente la Revoca ed alla efficacia di quest'ultima, affinché sia adeguato ad una società per azioni di diritto italiano non quotata su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione, secondo la disciplina contenuta nel codice civile.

In particolare, per quanto riguarda:

- l'articolo 5, il fine della modifica è un mero rinvio ad un successivo articolo (l'articolo 12), con particolare riferimento ai versamenti effettuati dai soci;
- l'articolo 11, la modifica è finalizzata alla precisazione della possibilità per l'organo amministrativo di sottoporre all'approvazione dell'assemblea straordinaria dei soci l'uscita dal sistema di gestione accentrata dei titoli in regime di dematerializzazione e la conseguente modifica statutaria;
- l'articolo 12, la modifica è finalizzata ad eliminare il riferimento alla disciplina delle Offerte Pubbliche di Acquisto (OPA) ed alle partecipazioni rilevanti, introducendo in sostituzione uno specifico articolo concernente la fattispecie dei versamenti dei soci (in considerazione della revoca dalla negoziazione delle azioni ordinarie su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione);
- l'articolo 13, il fine della modifica è la precisazione, stante la possibilità che la Società venga amministrata – in alternativa ad un organo collegiale – da un amministratore unico, circa il soggetto legittimato a convocare l'assemblea;
- l'articolo 15 e l'articolo 16, la modifica è finalizzata a rendere attuale il *wording* utilizzato, eliminando il riferimento alla precedente denominazione del sistema multilaterale di negoziazione (AIM);
- l'articolo 21, la modifica è finalizzata a prevedere (i) la possibilità che la Società possa essere amministrata anche da un organo non collegiale (Amministratore Unico) e (ii) all'eliminazione dell'obbligo di nominare almeno un amministratore "indipendente" (e ciò in considerazione della revoca dalla negoziazione delle azioni ordinarie su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione);
- l'articolo 28, la modifica è finalizzata ad eliminare la parte del testo facente riferimento alle disposizioni applicabili ad una società le cui azioni ordinarie sono negoziate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione;
- l'articolo 33, la modifica ha lo scopo di precisare la proporzionalità dell'attribuzione degli utili netti rispetto al diritto agli stessi utili spettante alle azioni.

Per quanto riguarda invece le modifiche agli articoli 16, 22, 24 e 30, esse riguardano esclusivamente piccole correzioni grammaticali del lessico utilizzato (precisando che all'articolo 22, è stato specificato altresì che la convocazione dell'assemblea per la nomina del nuovo organo amministrativo deve avvenire con urgenza).

Al fine di consentire l'espletamento di tutte le attività correlate alle modifiche dello statuto sociale nei termini surriferiti, la proposta che Vi sottoponiamo prevede altresì il conferimento di mandato al Consiglio di Amministrazione affinché provveda a dare efficacia alla deliberazione che verrà adottata, precisando che le modifiche in questione avranno efficacia a partire dall'iscrizione presso il competente Registro Imprese di tale delibera e che nessuna di essa comporta la ricorrenza del diritto di recesso ai sensi di legge e di Statuto.

Il testo delle modifiche statutarie proposte è riportato nell'allegato alla presente Relazione ("Allegato 1"), tutte evidenziate in grassetto, con il testo vigente (colonna di sinistra) ed il testo contenente le modifiche che si intendono adottare (colonna di destra), invitando i Signori Azionisti, ove d'accordo, ad approvare le suddette proposte.

Signori Azionisti,

in considerazione di quanto sopra esposto, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente proposta di delibera:

"L'Assemblea degli Azionisti di Softec S.p.A., riunitasi in sede straordinaria ed esaminata la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul punto all'ordine del giorno di parte straordinaria e le proposte ivi contenute,

delibera


1) di modificare, subordinatamente all'efficacia della revoca dalle negoziazioni, gli articoli 5, 11, 12, 13, 15, 16, 21, 22, 24, 28, 30 e 33 dello Statuto Sociale, come sopra illustrato e come risulta dal testo di statuto allegato alla Relazione illustrativa degli amministratori;

3) di conferire mandato all'organo amministrativo e, per esso, nei limiti di legge, a ciascun membro del Consiglio di Amministrazione ogni facoltà e potere affinché nel pieno rispetto di tutto quanto previsto nella Relazione del Consiglio di Amministrazione, possano disgiuntamente fra loro, anche a mezzo di procuratori dagli stessi nominati nei limiti di legge, effettuare tutto quanto necessario per l'attuazione della presente deliberazione e così possano, inter alia (i) adempiere ad ogni formalità richiesta affinché la presente deliberazione ottenga le approvazioni di legge, con facoltà di introdurre le eventuali varianti che fossero necessarie e opportune anche ai fini della iscrizione al Registro delle Imprese; (ii) provvedere a tutto quanto derivante dalle deliberazioni assunte; (iii) compiere ogni ulteriore formalità comunque conseguente alle sopra deliberate modifiche, nei termini e tempi definiti, presso qualunque ufficio pubblico e privato."

Milano, 4 gennaio 2024

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente

(Dott. Costantino Di Carlo)



Allegato 1

Testo vigente	Testo proposto
<p style="text-align: center;">STATUTO</p> <p>DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE - DURATA</p> <p>Art. 1. È costituita una società per azioni con la denominazione: "SOFTEC S.p.A."</p> <p>Art. 2. La Società ha per oggetto lo svolgimento delle seguenti attività:</p> <ul style="list-style-type: none"> - produzione di software ed automazione per quanto attiene sia all'informatica tradizionale e d'ufficio sia alla telematica e robotica, mediante studi, progetti e realizzazioni di sistemi hardware e software nonché l'attività di servizi di elaborazione e comunicazione, di organizzazione aziendale e marketing strategico ed operativo, di consulenza specialistica per la realizzazione di soluzioni e sistemi o per l'utilizzazione degli stessi, se già operativi, e di formazione nel campo informatico; - il commercio all'ingrosso di prodotti per l'informatica, hardware, software e materiali accessori in genere; il tutto nei limiti e nel rispetto delle norme di legge vigenti in materia, previo rilascio dei necessari provvedimenti autorizzativi da parte delle autorità competenti e con esclusione delle attività riservate per legge a soggetti muniti di particolari requisiti non posseduti dalla società. <p>La Società esercita le sue attività produttive e commerciali nei mercati nazionali ed internazionali, anche in congiunzione con terzi e mediante acquisizione diretta di prodotti, tecnologie e servizi.</p> <p>Per il raggiungimento dell'oggetto sociale la Società potrà - in via strumentale, non come oggetto prevalente e non nei confronti del pubblico - compiere tutte le operazioni di carattere mobiliare, immobiliare, finanziarie, bancarie e commerciali ritenute utili o necessarie, prestare garanzie reali e personali a favore di terzi se nell'interesse sociale, sottoscrivere prodotti finanziari largamente intesi ed assumere, direttamente o indirettamente, ma non ai fini di collocamento presso terzi, interessenze e partecipazioni in altre società od imprese aventi oggetto analogo od affine o connesso al proprio; potrà altresì affittare e cedere ovvero concedere in affitto ed acquistare aziende relative all'attività esercitata.</p> <p>Sono espressamente escluse le attività finanziarie di cui all'art. 106 del D.Lgs. 1 settembre 1993 n.</p>	<p style="text-align: center;">STATUTO</p> <p>DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE - DURATA</p> <p>Art. 1. È costituita una società per azioni con la denominazione: "SOFTEC S.p.A."</p> <p>Art. 2. La Società ha per oggetto lo svolgimento delle seguenti attività:</p> <ul style="list-style-type: none"> - produzione di software ed automazione per quanto attiene sia all'informatica tradizionale e d'ufficio sia alla telematica e robotica, mediante studi, progetti e realizzazioni di sistemi hardware e software nonché l'attività di servizi di elaborazione e comunicazione, di organizzazione aziendale e marketing strategico ed operativo, di consulenza specialistica per la realizzazione di soluzioni e sistemi o per l'utilizzazione degli stessi, se già operativi, e di formazione nel campo informatico; - il commercio all'ingrosso di prodotti per l'informatica, hardware, software e materiali accessori in genere; il tutto nei limiti e nel rispetto delle norme di legge vigenti in materia, previo rilascio dei necessari provvedimenti autorizzativi da parte delle autorità competenti e con esclusione delle attività riservate per legge a soggetti muniti di particolari requisiti non posseduti dalla società. <p>La Società esercita le sue attività produttive e commerciali nei mercati nazionali ed internazionali, anche in congiunzione con terzi e mediante acquisizione diretta di prodotti, tecnologie e servizi.</p> <p>Per il raggiungimento dell'oggetto sociale la Società potrà - in via strumentale, non come oggetto prevalente e non nei confronti del pubblico - compiere tutte le operazioni di carattere mobiliare, immobiliare, finanziarie, bancarie e commerciali ritenute utili o necessarie, prestare garanzie reali e personali a favore di terzi se nell'interesse sociale, sottoscrivere prodotti finanziari largamente intesi ed assumere, direttamente o indirettamente, ma non ai fini di collocamento presso terzi, interessenze e partecipazioni in altre società od imprese aventi oggetto analogo od affine o connesso al proprio; potrà altresì affittare e cedere ovvero concedere in affitto ed acquistare aziende relative all'attività esercitata.</p> <p>Sono espressamente escluse le attività finanziarie di cui all'art. 106 del D.Lgs. 1 settembre 1993 n.</p>

385 e le attività di intermediazione mobiliare di cui agli articoli 18 e seguenti del T.U. dell'Intermediazione Finanziaria di cui al D.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, e comunque tutte le attività che per legge sono riservate a soggetti muniti di particolari requisiti non posseduti dalla Società.

Art. 3. La Società ha sede in Milano.

L'assemblea ha facoltà di istituire altrove sedi secondarie, sia in Italia che all'estero, nonché di sopprimerle.

Art. 4. La durata della Società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2100 (duemilacento) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci.

CAPITALE

Art. 5. Il capitale sociale è determinato in euro 2.497.960,00 (duemilioniquattrocentonovantasettamilanovecentosessanta virgola zero zero) diviso in n. 2.497.960,00 (duemilioniquattrocentonovantasettamilanovecentosessanta virgola zero zero) azioni prive del valore nominale.

L'assemblea, con apposita delibera adottata in sede straordinaria, potrà attribuire all'organo amministrativo la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sociale sino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione. La delibera di aumento del capitale assunta dall'organo amministrativo in esecuzione di detta delega dovrà risultare da verbale redatto da Notaio.

Le azioni sono nominative.

Le azioni possono essere oggetto di intestazione fiduciaria in capo a società fiduciarie. Nell'ipotesi di intestazione fiduciaria in capo a società fiduciarie operanti ai sensi della Legge 1966/1939 e successive modifiche e integrazioni, l'esercizio dei diritti sociali da parte della società fiduciaria avviene per conto ed esclusivo interesse del fiduciante, effettivo proprietario della partecipazione azionaria.

I soci potranno altresì effettuare versamenti a favore della Società a fondo perduto ed in conto capitale e/o finanziamenti fruttiferi o infruttiferi con obbligo di rimborso.

Art. 6. Il capitale potrà essere aumentato anche con emissione di azioni privilegiate od aventi diritti diversi da quelli delle precedenti azioni, da offrirsi in opzione ai soci in proporzione al capitale già da

385 e le attività di intermediazione mobiliare di cui agli articoli 18 e seguenti del T.U. dell'Intermediazione Finanziaria di cui al D.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, e comunque tutte le attività che per legge sono riservate a soggetti muniti di particolari requisiti non posseduti dalla Società.

Art. 3. La Società ha sede in Milano.

L'assemblea ha facoltà di istituire altrove sedi secondarie, sia in Italia che all'estero, nonché di sopprimerle.

Art. 4. La durata della Società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2100 (duemilacento) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci.

CAPITALE

Art. 5. Il capitale sociale è determinato in euro 2.497.960,00 (duemilioniquattrocentonovantasettamilanovecentosessanta virgola zero zero) diviso in n. 2.497.960,00 (duemilioniquattrocentonovantasettamilanovecentosessanta virgola zero zero) azioni prive del valore nominale.

L'assemblea, con apposita delibera adottata in sede straordinaria, potrà attribuire all'organo amministrativo la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sociale sino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione. La delibera di aumento del capitale assunta dall'organo amministrativo in esecuzione di detta delega dovrà risultare da verbale redatto da Notaio.

Le azioni sono nominative.

Le azioni possono essere oggetto di intestazione fiduciaria in capo a società fiduciarie. Nell'ipotesi di intestazione fiduciaria in capo a società fiduciarie operanti ai sensi della Legge 1966/1939 e successive modifiche e integrazioni, l'esercizio dei diritti sociali da parte della società fiduciaria avviene per conto ed esclusivo interesse del fiduciante, effettivo proprietario della partecipazione azionaria.

I soci potranno altresì effettuare versamenti a favore della Società a fondo perduto ed in conto capitale e/o finanziamenti fruttiferi o infruttiferi con obbligo di rimborso, ai sensi del successivo Art. 12 del presente statuto.

Art. 6. Il capitale potrà essere aumentato anche con emissione di azioni privilegiate od aventi diritti diversi da quelli delle precedenti azioni, da offrirsi

essi posseduto.

Art. 7. I versamenti delle azioni saranno richiesti dal Consiglio di Amministrazione nei termini e nei modi che reputerà convenienti.

Art. 8. L'assemblea può deliberare la riduzione del capitale sociale anche mediante assegnazione ai soci di determinate attività sociali o di quote di altre aziende nelle quali la Società abbia partecipazione.

Art. 9. Hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all' approvazione delle deliberazioni riguardanti:

- a) la modifica della clausola dell'oggetto sociale, quando consente un cambiamento significativo dell'attività della Società;
- b) la trasformazione della Società;
- c) il trasferimento della sede sociale all'estero;
- d) la revoca dello stato di liquidazione;
- e) la modifica dei criteri di determinazione del valore dell'azione in caso di recesso;
- f) le modificazioni dello Statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione;
- g) l'eliminazione di una o più cause di recesso previste dal presente Statuto.

Il diritto di recesso è escluso nell'ipotesi di:

- a) proroga del termine di durata della Società;
- b) introduzione o modificazione di vincoli alla circolazione delle azioni.

L'intera regolamentazione del diritto di recesso (ivi comprese le modalità di esercizio, i termini, i criteri di determinazione del valore delle azioni e quant'altro), per quanto non disposto diversamente nel presente statuto, è disciplinata dalle norme di legge.

Art. 10. Spetta all'assemblea straordinaria l'emissione di obbligazioni non convertibili al portatore o nominative.

L'emissione di obbligazioni convertibili è deliberata dall'assemblea straordinaria, a norma dell'art. 2420 bis del codice civile, o dagli amministratori nei casi e con le modalità previste dall'art. 2420 ter del codice civile.

Art. 11. Le azioni sono liberamente trasferibili ed immesse nel sistema di gestione accentrata in regime di dematerializzazione di cui agli articoli 80 e seguenti del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e relativi regolamenti di attuazione.

OPA E PARTECIPAZIONI RILEVANTI

Art. 12.

in opzione ai soci in proporzione al capitale già da essi posseduto.

Art. 7. I versamenti delle azioni saranno richiesti dal Consiglio di Amministrazione nei termini e nei modi che reputerà convenienti.

Art. 8. L'assemblea può deliberare la riduzione del capitale sociale anche mediante assegnazione ai soci di determinate attività sociali o di quote di altre aziende nelle quali la Società abbia partecipazione.

Art. 9. Hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'—approvazione delle deliberazioni riguardanti:

- a) la modifica della clausola dell'oggetto sociale, quando consente un cambiamento significativo dell'attività della Società;
- b) la trasformazione della Società;
- c) il trasferimento della sede sociale all'estero;
- d) la revoca dello stato di liquidazione;
- e) la modifica dei criteri di determinazione del valore dell'azione in caso di recesso;
- f) le modificazioni dello Statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione;
- g) l'eliminazione di una o più cause di recesso previste dal presente Statuto.

Il diritto di recesso è escluso nell'ipotesi di:

- a) proroga del termine di durata della Società;
- b) introduzione o modificazione di vincoli alla circolazione delle azioni.

L'intera regolamentazione del diritto di recesso (ivi comprese le modalità di esercizio, i termini, i criteri di determinazione del valore delle azioni e quant'altro), per quanto non disposto diversamente nel presente statuto, è disciplinata dalle norme di legge.

Art. 10. Spetta all'assemblea straordinaria l'emissione di obbligazioni non convertibili al portatore o nominative.

L'emissione di obbligazioni convertibili è deliberata dall'assemblea straordinaria, a norma dell'art. 2420 bis del codice civile, o dagli amministratori nei casi e con le modalità previste dall'art. 2420 ter del codice civile.

Art. 11. Le azioni sono liberamente trasferibili ed immesse nel sistema di gestione accentrata in regime di dematerializzazione di cui agli articoli 80 e seguenti del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, e relativi regolamenti di attuazione. L'organo amministrativo si riserva la possibilità ha facoltà di

1. A partire dal momento in cui le azioni emesse dalla Società sono ammesse alle negoziazioni sull'AIM Italia, si rendono applicabili per richiamo volontario ed in quanto compatibili le disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria relative alle società quotate di cui al d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (qui di seguito, "TUF") ed ai regolamenti Consob di attuazione (qui di seguito, "la disciplina richiamata") limitatamente alle disposizioni richiamate nel Regolamento AIM Italia come successivamente modificato.

2. Qualsiasi determinazione opportuna o necessaria per il corretto svolgimento della offerta (ivi comprese quelle eventualmente afferenti la determinazione del prezzo di offerta) sarà adottata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1349 c.c., su richiesta della Società e/o degli azionisti, dal Panel di cui al Regolamento Emittenti AIM Italia predisposto da Borsa Italiana, che disporrà anche in ordine a tempi, modalità, costi del relativo procedimento, ed alla pubblicità dei provvedimenti così adottati in conformità al Regolamento stesso.

3. Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell'offerta, il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'art. 106, commi 1, 1-bis, 1-ter, 3 lettera (a), 3 lettera (b) – salva la disposizione di cui al comma 3-quater – e 3-bis del TUF, ove non accompagnato dalla comunicazione al consiglio di amministrazione e dalla presentazione di un'offerta pubblica totalitaria nei termini previsti dalla disciplina richiamata e da qualsiasi determinazione eventualmente assunta dal Panel con riferimento alla offerta stessa, nonché qualsiasi inottemperanza di tali determinazioni comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente.

4. La disciplina richiamata nel presente articolo 12 in tema di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria ed in materia di obblighi di comunicazione delle Partecipazioni Rilevanti è quella in vigore al momento in cui scattano gli obblighi in capo all'azionista.

5. Tutte le controversie relative all'interpretazione ed esecuzione della disciplina in tema di offerta pubblica di acquisto richiamata nel presente articolo dovranno essere preventivamente sottoposte, come condizione di procedibilità, al "Panel". La Società, i suoi azionisti e gli eventuali offerenti possono adire il "Panel" per richiedere la sua interpretazione preventiva e le sue

sottoporre all'approvazione dell'assemblea straordinaria dei soci di uscita dal sistema di gestione accentrata dei titoli in regime di dematerializzazione e la conseguente modifica statutaria. L'organo amministrativo potrà decidere l'uscita dal sistema di gestione accentrata in regime di dematerializzazione, secondo le modalità eventualmente possibili sul piano tecnico-legale.

OPA E PARTECIPAZIONI RILEVANTI/VERSAMENTI DA SOCI

Art. 12.

I soci, su semplice richiesta dell'organo amministrativo della società, possono effettuare finanziamenti, con diritto alla restituzione, o versamenti in conto capitale a favore della Società, in entrambi i casi anche non in proporzione alle rispettive partecipazioni al capitale sociale e comunque nei limiti e con le modalità imposti dalla normativa tempo per tempo in vigore.

I versamenti effettuati dai soci devono considerarsi fatti a titolo di prestito ed infruttiferi, salvo risulti diversamente dai relativi atti.

I versamenti in conto capitale devono considerarsi "targati" a favore dei soci che li hanno effettuati, salvo risulti diversamente dai relativi atti.

~~1. A partire dal momento in cui le azioni emesse dalla Società sono ammesse alle negoziazioni sull'AIM Italia, si rendono applicabili per richiamo volontario ed in quanto compatibili le disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria relative alle società quotate di cui al d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (qui di seguito, "TUF") ed ai regolamenti Consob di attuazione (qui di seguito, "la disciplina richiamata") limitatamente alle disposizioni richiamate nel Regolamento AIM Italia come successivamente modificato.~~

~~2. Qualsiasi determinazione opportuna o necessaria per il corretto svolgimento della offerta (ivi comprese quelle eventualmente afferenti la determinazione del prezzo di offerta) sarà adottata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1349 c.c., su richiesta della Società e/o degli azionisti, dal Panel di cui al Regolamento Emittenti AIM Italia predisposto da Borsa Italiana, che disporrà anche in ordine a tempi, modalità, costi del relativo procedimento, ed alla pubblicità dei provvedimenti così adottati in conformità al Regolamento stesso.~~

~~3. Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai~~

raccomandazioni su ogni questione che potesse insorgere in relazione all'offerta pubblica di acquisto. Il "Panel" esercita inoltre i poteri di amministrazione dell'offerta pubblica di acquisto e di scambio di cui alla presente clausola in materia di offerta pubblica di acquisto, sentita Borsa Italiana S.p.A..

6. Finché le azioni della società sono ammesse alle negoziazioni sul sistema multilaterale di negoziazione denominato "AIM Italia – Mercato Alternativo del Capitale" tutte le modifiche al presente articolo 12 debbono essere adottate con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno quattro quinti del capitale sociale e più della metà degli azionisti che non risultino collegati in alcun modo neppure indirettamente con il socio che esercita il controllo sulla società.

ASSEMBLEE

Art. 13. L'assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione e rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

L'assemblea è ordinaria o straordinaria. Essa può essere convocata anche fuori della sede sociale purché in Italia.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni o, ricorrendone le condizioni di legge, entro il termine di 180 (centottanta) giorni successivi alla chiusura dell'esercizio sociale e provvede all'approvazione del bilancio ed alla nomina delle cariche sociali e delibera sugli altri oggetti attinenti alla gestione della Società riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente Statuto.

L'assemblea straordinaria è convocata in tutti i casi previsti dalla legge e dal presente Statuto.

Art. 14. Ogni azione dà diritto a un voto.

Art. 15. L'assemblea dei soci è convocata con preavviso di almeno otto giorni rispetto alla data fissata per la stessa mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, fax, telegramma o posta elettronica.

Qualora le azioni siano ammesse alla negoziazione sul sistema multilaterale di negoziazione denominato "AIM Italia – Mercato Alternativo del Capitale", l'assemblea dei soci deve essere convocata mediante avviso pubblicato, nei termini di legge, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana o, in alternativa, su un quotidiano a rilevante diffusione nazionale.

~~destinatari dell'offerta, il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'art. 106, commi 1, 1-bis, 1-ter, 3 lettera (a), 3 lettera (b) – salva la disposizione di cui al comma 3 quater e 3 bis del TUF, ove non accompagnato dalla comunicazione al consiglio di amministrazione e dalla presentazione di un'offerta pubblica totalitaria nei termini previsti dalla disciplina richiamata e da qualsiasi determinazione eventualmente assunta dal Panel con riferimento alla offerta stessa, nonché qualsiasi inottemperanza di tali determinazioni comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente.~~

~~4. La disciplina richiamata nel presente articolo 12 in tema di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria ed in materia di obblighi di comunicazione delle Partecipazioni Rilevanti è quella in vigore al momento in cui scattano gli obblighi in capo all'azionista.~~

~~5. Tutte le controversie relative all'interpretazione ed esecuzione della disciplina in tema di offerta pubblica di acquisto richiamata nel presente articolo dovranno essere preventivamente sottoposte, come condizione di procedibilità, al "Panel". La Società, i suoi azionisti e gli eventuali offerenti possono adire il "Panel" per richiedere la sua interpretazione preventiva e le sue raccomandazioni su ogni questione che potesse insorgere in relazione all'offerta pubblica di acquisto. Il "Panel" esercita inoltre i poteri di amministrazione dell'offerta pubblica di acquisto e di scambio di cui alla presente clausola in materia di offerta pubblica di acquisto, sentita Borsa Italiana S.p.A..~~

~~6. Finché le azioni della società sono ammesse alle negoziazioni sul sistema multilaterale di negoziazione denominato "AIM Italia – Mercato Alternativo del Capitale" tutte le modifiche al presente articolo 12 debbono essere adottate con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno quattro quinti del capitale sociale e più della metà degli azionisti che non risultino collegati in alcun modo neppure indirettamente con il socio che esercita il controllo sulla società.~~

ASSEMBLEE

Art. 13. L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo; ~~Consiglio di Amministrazione~~ e rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

L'assemblea è ordinaria o straordinaria. Essa può

Art. 16. Possono intervenire all'assemblea (anche ai fini degli adempimenti di cui al comma terzo dell'art. 2370 c.c.) gli azionisti cui spetta il diritto di voto nonchè i soggetti cui per legge o in forza del presente statuto è riservato il diritto di intervento.

Ove le azioni siano ammesse alla negoziazione sul sistema multilaterale di negoziazione denominato "AIM Italia -Mercato Alternativo del Capitale" o altro sistema multilaterale di negoziazione, la legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto voto è attestata da una comunicazione alla società, effettuata da un intermediario abilitato alla tenuta dei conti sui quali sono registrati gli strumenti finanziari ai sensi di legge, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto. La comunicazione è effettuata sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione, e pervenuta alla società nei termini di legge.

In caso di partecipazioni azionarie intestate a società fiduciarie italiane operanti ai sensi della Legge 1966/1939 e successive modificazioni e integrazioni, il voto potrà essere esercitato in maniera divergente in esecuzione di istruzioni provenienti da differenti fiducianti.

L'Assemblea dei soci può svolgersi, qualora sia previsto dall'avviso di convocazione, anche in più luoghi, audio e/o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni:

- che siano presenti nello stesso luogo colui che presiede l'Assemblea ed il Segretario della riunione;
- che sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e/o video collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove

essere convocata anche fuori della sede sociale purché in Italia.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni o, ricorrendone le condizioni di legge, entro il termine di 180 (centottanta) giorni successivi alla chiusura dell'esercizio sociale e provvede all'approvazione del bilancio ed alla nomina delle cariche sociali e delibera sugli altri oggetti attinenti alla gestione della Società riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente Statuto.

L'assemblea straordinaria è convocata in tutti i casi previsti dalla legge e dal presente Statuto.

Art. 14. Ogni azione dà diritto a un voto.

Art. 15. L'assemblea dei soci è convocata con preavviso di almeno otto giorni rispetto alla data fissata per la stessa mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, fax, telegramma o posta elettronica.

Qualora le azioni siano ammesse ~~ad un mercato dei capitali di rischio negoziazione su un mercato regolamentato o in un sistema multilaterale di negoziazione e alla negoziazione sul sistema multilaterale di negoziazione denominato "AIM Italia - Mercato Alternativo del Capitale"~~, l'assemblea dei soci deve essere convocata mediante avviso pubblicato, nei termini di legge, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana o, in alternativa, su un quotidiano a rilevante diffusione nazionale.

Art. 16. Possono intervenire all'assemblea (anche ai fini degli adempimenti di cui al comma terzo dell'art. 2370 c.c.) gli azionisti cui spetta il diritto di voto nonchè i soggetti cui per legge o in forza del presente statuto è riservato il diritto di intervento.

Ove le azioni siano ammesse ~~al sistema di gestione accentrata in regime di dematerializzazione alla negoziazione sul sistema multilaterale di negoziazione denominato "AIM Italia - Mercato Alternativo del Capitale" o altro sistema multilaterale di negoziazione~~, la legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto voto è attestata da una comunicazione alla società, effettuata da un intermediario abilitato alla tenuta dei conti sui quali sono registrati gli strumenti finanziari ai sensi di legge, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto. La comunicazione è effettuata sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima

sono presenti il Presidente ed il Segretario.

Art. 17. Ogni socio che abbia diritto di intervento all'assemblea potrà farsi rappresentare per delega scritta nel rispetto dell'art. 2372 del Codice Civile. Spetta al Presidente dell'assemblea constatare il diritto di intervento all'assemblea anche per delega.

Art. 18. L'assemblea sarà presieduta dal Presidente del consiglio di amministrazione o da altra persona designata dai soci presenti.

Il Presidente è assistito da un segretario nominato dall'assemblea e da un notaio nelle assemblee straordinarie.

Art. 19. Per la costituzione dell'assemblea ordinaria, tanto in prima quanto in seconda convocazione, e per la validità delle deliberazioni dell'assemblea ordinaria, tanto in prima quanto in seconda convocazione, si fa riferimento alle disposizioni di legge vigenti in materia.

Art. 20. Per la costituzione dell'assemblea straordinaria, tanto in prima quanto in seconda convocazione, e per la validità delle deliberazioni dell'assemblea straordinaria, tanto in prima quanto in seconda convocazione, si fa riferimento alle disposizioni di legge vigenti in materia.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 21. La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque ad undici membri eletti dall'assemblea, in possesso dei requisiti di legge per lo svolgimento della carica. Qualora le azioni siano ammesse alla negoziazione sul sistema multilaterale di negoziazione denominato "AIM Italia - Mercato Alternativo del Capitale" almeno uno dei membri dell'organo amministrativo deve possedere i requisiti di indipendenza stabiliti dall'art. 148, comma terzo del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58.

Essi durano in carica per il periodo fissato dalla deliberazione assembleare di nomina, sino a un massimo di 3 (tre) esercizi, sono rieleggibili e scadono alla data dell'assemblea che approva il bilancio di esercizio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Art. 22. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio sindacale, purchè la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea; gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima assemblea. Se viene meno la

convocazione, e pervenuta alla società nei termini di legge.

In caso di partecipazioni azionarie intestate a società fiduciarie italiane operanti ai sensi della Legge 1966/1939 e successive modificazioni e integrazioni, il voto potrà essere esercitato in maniera divergente in esecuzione di istruzioni provenienti da differenti fiduciari.

L'Assemblea dei soci può svolgersi, qualora sia previsto dall'avviso di convocazione, anche in più luoghi, audio e/o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni:

- che siano presenti nello stesso luogo colui che presiede l'Assemblea ed il Segretario della riunione;

- che sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

- che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e/o video collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il Presidente ed il Segretario.

Art. 17. Ogni socio che abbia diritto di intervento all'assemblea potrà farsi rappresentare per delega scritta nel rispetto dell'art. 2372 del Codice Civile. Spetta al Presidente dell'assemblea constatare il diritto di intervento all'assemblea anche per delega.

Art. 18. L'assemblea sarà presieduta dal Presidente del consiglio di amministrazione o da altra persona designata dai soci presenti.

Il Presidente è assistito da un segretario nominato dall'assemblea e da un notaio nelle assemblee straordinarie.

Art. 19. Per la costituzione dell'assemblea ordinaria, tanto in prima quanto in seconda convocazione, e per la validità delle deliberazioni dell'assemblea ordinaria, tanto in prima quanto in seconda convocazione, si fa riferimento alle disposizioni di legge vigenti in materia.

maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, l'intero Consiglio di Amministrazione si intende decaduto con effetto dal momento della sua ricostituzione.

Spetterà agli amministratori così decaduti provvedere alla convocazione dell'assemblea per la nomina del nuovo organo amministrativo.

Art. 23. Il Consiglio eleggerà fra i suoi membri un Presidente, potrà eleggere anche un Vice Presidente che sostituisca il Presidente nei casi di assenza od impedimento.

Art. 24. Il consiglio si radunerà sia nella sede della Società, sia altrove tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta domanda scritta da uno dei suoi membri.

Art. 25. La convocazione del consiglio si farà dal Presidente con lettera o fax o e-mail da spedirsi almeno tre giorni liberi prima dell'adunanza a ciascun consigliere e sindaco effettivo e nei casi di urgenza con telegramma o fax o e-mail da spedirsi come sopra almeno un giorno prima.

Art. 26. Per la validità delle deliberazioni del consiglio si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti; in caso di parità di voti prevarrà il voto espresso dal Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione può riunirsi anche in teleconferenza o videoconferenza con l'ausilio delle relative tecnologie, senza che sia richiesta la contemporanea presenza fisica dei consiglieri nello stesso luogo, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, e sia ad essi consentito ricevere, visionare e trasmettere documenti; verificandosi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il consigliere che presiede la riunione e dove deve pure trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.

Art. 27. Ai membri del consiglio spetta il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio. L'assemblea potrà assegnare al consiglio una indennità annuale.

Art. 28. Il consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, e, più segnatamente, ha la facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per

Art. 20. Per la costituzione dell'assemblea straordinaria, tanto in prima quanto in seconda convocazione, e per la validità delle deliberazioni dell'assemblea straordinaria, tanto in prima quanto in seconda convocazione, si fa riferimento alle disposizioni di legge vigenti in materia.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE (ORGANO AMMINISTRATIVO)

Art. 21. La Società è amministrata da un amministratore unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a cinque ~~ed undici~~ membri (consiglieri o amministratori) eletti dall'assemblea, in possesso dei requisiti di legge per lo svolgimento della carica. ~~Qualora le azioni siano ammesse alla negoziazione sul sistema multilaterale di negoziazione denominato "AIM Italia - Mercato Alternativo del Capitale" almeno uno dei membri dell'organo amministrativo deve possedere i requisiti di indipendenza stabiliti dall'art. 148, comma terzo del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58.~~

Essi durano in carica per il periodo fissato dalla deliberazione assembleare di nomina, sino a un massimo di 3 (tre) esercizi, sono rieleggibili e scadono alla data dell'assemblea che approva il bilancio di esercizio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Per delibera dell'assemblea può essere nominato, in luogo del consiglio di amministrazione, un amministratore unico al quale spettano tutti i poteri attribuiti al Consiglio ed al suo Presidente; l'Amministratore unico dura in carica per il periodo fissato dalla deliberazione assembleare di nomina, sino a un massimo di 3 (tre) esercizi, è rieleggibile e scade alla data dell'assemblea che approva il bilancio di esercizio relativo all'ultimo esercizio della sua carica.

Art. 22. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio sindacale, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea; gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima assemblea. Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, l'intero Consiglio di Amministrazione si intende decaduto con effetto dal momento della sua ricostituzione.

Spetterà agli amministratori così decaduti provvedere alla convocazione d'urgenza dell'assemblea per la nomina del nuovo organo

l'attuazione e il raggiungimento degli scopi sociali, nonché di assumere le deliberazioni di cui all'art. 2365, comma 2, c.c. nel rispetto delle condizioni in detta norma previste e comunque nel rispetto delle inderogabili norme di legge in materia.

Nel caso in cui le azioni o altri strumenti finanziari eventualmente emessi dalla società siano ammessi alle negoziazioni sul sistema multilaterale di negoziazione denominato "AIM Italia - Mercato Alternativo del Capitale" è necessaria la preventiva autorizzazione dell'assemblea ordinaria, ai sensi dell'art. 2364, comma 1, n. 5), c.c., oltre che nei casi disposti dalla legge, nelle seguenti ipotesi:

a) acquisizioni di partecipazioni o imprese o altri assets che realizzino un "reverse take over" ai sensi del "Regolamento Emittenti AIM Italia - Mercato Alternativo del Capitale";

b) cessioni di partecipazioni o imprese o altri assets che realizzino un "cambiamento sostanziale del business" ai sensi del "Regolamento Emittenti AIM Italia - Mercato Alternativo del Capitale";

c) richiesta della revoca dalla negoziazione degli strumenti finanziari su "AIM Italia - Mercato Alternativo del Capitale". La Società che richieda a Borsa Italiana la revoca dall'ammissione dei propri strumenti finanziari negoziati su AIM Italia deve comunicare tale intenzione di revoca informando anche il Nominated Adviser e deve informare separatamente Borsa Italiana della data preferita per la revoca almeno venti giorni di mercato aperto prima di tale data.

Fatte salve le deroghe previste dal Regolamento AIM Italia, la richiesta dovrà essere approvata dall'assemblea dell'Emittente AIM Italia con la maggioranza del 90% dei partecipanti. Tale quorum deliberativo si applicherà a qualunque delibera dell'Emittente AIM Italia suscettibile di comportare, anche indirettamente, l'esclusione dalle negoziazioni degli strumenti finanziari AIM Italia, così come a qualsiasi deliberazione di modifica della presente disposizione statutaria.

Art. 29. Il consiglio può nominare un comitato esecutivo e consiglieri delegati determinandone i poteri, direttori generali, direttori e procuratori speciali e "ad negotia" per determinati atti o categoria di atti.

FIRMA E RAPPRESENTANZA SOCIALE

Art. 30. La firma e la rappresentanza della Società in giudizio e verso i terzi sono devoluti al Presidente del Consiglio di Amministrazione

amministrativo.

Art. 23. Il Consiglio eleggerà fra i suoi membri un Presidente, potrà eleggere anche un Vice Presidente che sostituisca il Presidente nei casi di assenza od impedimento.

Art. 24. Il Consiglio si radunerà sia nella sede della Società, sia altrove tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta domanda scritta da uno dei suoi membri.

Art. 25. La convocazione del consiglio si farà dal Presidente con lettera o fax o e-mail da spedirsi almeno tre giorni liberi prima dell'adunanza a ciascun consigliere e sindaco effettivo e nei casi di urgenza con telegramma o fax o e-mail da spedirsi come sopra almeno un giorno prima.

Art. 26. Per la validità delle deliberazioni del consiglio si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti; in caso di parità di voti prevarrà il voto espresso dal Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione può riunirsi anche in teleconferenza o videoconferenza con l'ausilio delle relative tecnologie, senza che sia richiesta la contemporanea presenza fisica dei consiglieri nello stesso luogo, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, e sia ad essi consentito ricevere, visionare e trasmettere documenti; verificandosi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il consigliere che presiede la riunione e dove deve pure trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.

Art. 27. Ai membri del consiglio spetta il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio. L'assemblea potrà assegnare al consiglio una indennità annuale.

Art. 28. Il consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, e, più segnatamente, ha la facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione e il raggiungimento degli scopi sociali, nonché di assumere le deliberazioni di cui all'art. 2365, comma 2, c.c. nel rispetto delle condizioni in detta norma previste e comunque nel rispetto delle inderogabili norme di legge in materia.

[Nel caso in cui le azioni o altri strumenti finanziari](#)

nonchè se nominati agli amministratori delegati nei limiti della delega.

COLLEGIO SINDACALE – REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Art. 31. Il controllo di legalità spetta al Collegio Sindacale composto di tre sindaci effettivi e due supplenti nominati e funzionanti ai sensi di legge.

Per tutta la durata del loro incarico, i sindaci debbono possedere i requisiti di legge e regolamentari previsti dalle leggi e dai regolamenti tempo per tempo vigenti. La perdita di tali requisiti determina l'immediata decadenza del sindaco e la sua sostituzione con il sindaco supplente più anziano.

Le adunanze del Collegio Sindacale potranno essere tenute anche con il metodo della audio o video conferenza con le stesse modalità sopra previste per le adunanze assembleari.

La revisione legale dei conti sulla Società è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione autorizzati secondo quanto previsto dalla normativa tempo per tempo vigente.

Per ciò che concerne la durata, i poteri ed i doveri del revisore o della società di revisione si applicano le norme di legge tempo per tempo vigenti.

BILANCIO E UTILI

Art. 32. Gli esercizi sociali si chiuderanno al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio il consiglio procederà alla formazione del bilancio e della nota integrativa a norma di legge.

Art. 33. Gli utili netti, dopo aver prelevato una somma non inferiore al 5% (cinque per cento) da destinare alla riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto un quinto del capitale sociale, verranno attribuiti alle azioni, salvo che l'assemblea, su proposta del consiglio, deliberi degli speciali prelevamenti a favore di riserve straordinarie o per altre destinazioni, oppure disponga di mandarli in tutto o in parte ai successivi esercizi.

Art. 34. Il pagamento dei dividendi sarà effettuato presso le casse designate dal consiglio entro il termine che verrà fissato dal consiglio stesso.

Art. 35. I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui divennero esigibili, andranno prescritti a favore della Società.

SCIOGLIMENTO

Art. 36. Addivenendosi in qualsiasi tempo e per

~~eventualmente emessi dalla società siano ammessi alle negoziazioni sul sistema multilaterale di negoziazione denominato "Aim Italia Mercato Alternativo del Capitale" è necessaria la preventiva autorizzazione dell'assemblea ordinaria, ai sensi dell'art. 2364, comma 1, n. 5), c.c., oltre che nei casi disposti dalla legge, nelle seguenti ipotesi:~~

~~a) acquisizioni di partecipazioni o imprese o altri assets che realizzino un "reverse take over" ai sensi del "Regolamento Emittenti Aim Italia Mercato Alternativo del Capitale";~~

~~b) cessioni di partecipazioni o imprese o altri assets che realizzino un "cambiamento sostanziale del business" ai sensi del "Regolamento Emittenti Aim Italia Mercato Alternativo del Capitale";~~

~~c) richiesta della revoca dalla negoziazione degli strumenti finanziari su "AIM Italia - Mercato Alternativo del Capitale". La Società che richiama a Borsa Italiana la revoca dall'ammissione dei propri strumenti finanziari negoziati su AIM Italia deve comunicare tale intenzione di revoca informando anche il Nominated Adviser e deve informare separatamente Borsa Italiana della data preferita per la revoca almeno venti giorni di mercato aperto prima di tale data.~~

~~Fatte salve le deroghe previste dal Regolamento AIM Italia, la richiesta dovrà essere approvata dall'assemblea dell'Emittente AIM Italia con la maggioranza del 90% dei partecipanti. Tale quorum deliberativo si applicherà a qualunque delibera dell'Emittente AIM Italia suscettibile di comportare, anche indirettamente, l'esclusione dalle negoziazioni degli strumenti finanziari AIM Italia, così come a qualsiasi deliberazione di modifica della presente disposizione statutaria.~~

Art. 29. Il consiglio può nominare un comitato esecutivo e consiglieri delegati determinandone i poteri, direttori generali, direttori e procuratori speciali e "ad negotia" per determinati atti o categoria di atti.

FIRMA E RAPPRESENTANZA SOCIALE

Art. 30. La firma e la rappresentanza della Società in giudizio e verso i terzi sono devoluti al Presidente del Consiglio di Amministrazione nonchè se nominati agli amministratori delegati nei limiti della delega.

COLLEGIO SINDACALE – REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Art. 31. Il controllo di legalità spetta al Collegio Sindacale composto di tre sindaci effettivi e due

qualsiasi causa allo scioglimento della Società, l'assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.

DISPOSIZIONE FINALE

Art. 37. Per tutto quanto non contemplato espressamente nel presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni del Codice Civile e delle altre leggi vigenti in materia di società per azioni.

supplenti nominati e funzionanti ai sensi di legge.

Per tutta la durata del loro incarico, i sindaci debbono possedere i requisiti di legge e regolamentari previsti dalle leggi e dai regolamenti tempo per tempo vigenti. La perdita di tali requisiti determina l'immediata decadenza del sindaco e la sua sostituzione con il sindaco supplente più anziano.

Le adunanze del Collegio Sindacale potranno essere tenute anche con il metodo della audio o video conferenza con le stesse modalità sopra previste per le adunanze assembleari.

La revisione legale dei conti sulla Società è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione autorizzati secondo quanto previsto dalla normativa tempo per tempo vigente.

Per ciò che concerne la durata, i poteri ed i doveri del revisore o della società di revisione si applicano le norme di legge tempo per tempo vigenti.

BILANCIO E UTILI

Art. 32. Gli esercizi sociali si chiuderanno al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio il consiglio procederà alla formazione del bilancio e della nota integrativa a norma di legge.

Art. 33. Gli utili netti, dopo aver prelevato una somma non inferiore al 5% (cinque per cento) da destinare alla riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto un quinto del capitale sociale, verranno attribuiti in proporzione al diritto agli utili spettante alle azioni, salvo che l'assemblea, su proposta del consiglio, deliberi degli speciali prelevamenti a favore di riserve straordinarie o per altre destinazioni, oppure disponga di mandarli in tutto o in parte ai successivi esercizi.

Art. 34. Il pagamento dei dividendi sarà effettuato presso le casse designate dal consiglio entro il termine che verrà fissato dal consiglio stesso.

Art. 35. I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui divennero esigibili, andranno prescritti a favore della Società.

SCIOGLIMENTO

Art. 36. Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società, l'assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.

DISPOSIZIONE FINALE

Art. 37. Per tutto quanto non contemplato

	espressamente nel presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni del Codice Civile e delle altre leggi vigenti in materia di società per azioni.
--	---